

CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI ORISTANO
E LA FONDAZIONE "NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO" ONLUS
Via Santa Maria Bambina, 11 – Loc. RIMEDIO (OR)

L'anno 2020, addì _____ del mese di _____,

TRA

Il Comune di ORISTANO, con codice fiscale n° 00052090958, rappresentato dal Dirigente del Settore Programmazione, Gestione delle Risorse, Servizi Culturali e Servizi alla Persona Dott. ____, il quale interviene in qualità di legale rappresentante del Comune ai sensi dell'art. 107 del TUEL 18/08/2000, n. 267 e art. 69 del vigente Statuto,

E

La Fondazione Nostra Signora del Rimedio Onlus, – con sede in Via Santa Maria Bambina, 11, Loc. Rimedio, Oristano (C.F. 80003550953), successivamente, per brevità, nominata Fondazione, rappresentata legalmente dal Presidente pro tempore -----;

PREMESSO

- che il Comune di Oristano intende avvalersi dei servizi socio assistenziali erogati dalla Fondazione destinati a minori e giovani/adulti portatori di handicap fisici, psichici, sensoriali e misti di cui alla L.R. 23/2005 e 104/92, abbinabili a prestazioni ricreative, socio-assistenziali e psico-sociali;
- che la Fondazione ha istituito un Centro di aggregazione sociale polivalente nel territorio del Comune di Oristano, inserito nel complesso strutturale ove hanno sede tutti i servizi erogati dalla Fondazione medesima, autorizzata al funzionamento con determinazione n. 292 del 21.02.2000 dell'Assessorato Regionale Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi della L.R. 23/2005;
- che la Fondazione è iscritta nel Registro Regionale delle Istituzioni e degli Organismi Privati al n. 433.

TRA il Comune di Oristano e la Fondazione Nostra Signora Del Rimedio di Oristano, si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1

Per l'anno 2020, il Comune di Oristano stabilisce un rapporto di collaborazione con la Fondazione per l'erogazione delle prestazioni psico-pedagogiche-educative, socio- assistenziali, e ricreative a ciclo diurno in favore degli utenti residenti nell'ambito territoriale del Comune di Oristano, di volta in volta segnalati dal Comune di Oristano.

ART. 2

Il Centro di aggregazione sociale facente capo alla Fondazione medesima, garantisce, secondo gli standard individuati dal Regolamento di Attuazione della L.R. n. 23/2005, i seguenti servizi, prestazioni ed attività:

- a) l'ospitalità diurna per 6 giorni settimanali (con esclusione delle eventuali festività infrasettimanali) dalle ore 8,30 alle ore 16,30 dal lunedì al venerdì e dalle ore 8,30 alle ore 13,30 il sabato;
- b) il vitto giornaliero, consistente in colazione, pranzo e merenda, nel rispetto della tabella dietetica approvata dai competenti uffici dell'Azienda U.S.L. n. 5 di Oristano;
- c) la fruizione di spazi destinati alle attività ricreative e di animazione, occupazionali e di socializzazione finalizzate a migliorare la vita di relazione, a sviluppare le capacità di autonoma iniziativa dell'utente all'acquisizione o recupero delle abilità cognitive di base mediante appropriati percorsi di apprendimento (laboratori adeguati alle capacità cognitive e intellettive degli utenti del servizio);
- d) il sostegno psico-sociale all'utente ed alla famiglia finalizzati, laddove è necessario, alla promozione di adeguati comportamenti assistenziali da parte della rete informale assistenziale, tesi alla promozione dell'autonomia della persona ed al miglioramento della qualità di vita degli stessi;
- e) attività motorie, ludiche (anche con l'uso di computer) e musicoterapia.

Le prestazioni di cui sopra sono espletate da personale qualificato, come da elenco inviato all'Assessorato Regionale Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, per il quale è assicurato il rispetto delle norme contrattuali in materia.

ART. 3

Il corrispettivo giornaliero sarà diversificato in una retta sociale differenziata in base alla gravità dell'handicap ed al carico assistenziale:

- € 45.00 per soggetti autosufficienti;
- € 51.50 per soggetti parzialmente autosufficienti;
- € 58.00 per soggetti non autosufficienti o con gravi disturbi comportamentali.

La suddetta retta sarà suscettibile di aumenti annuali sulla base degli indici ISTAT e del costo di gestione del servizio.

La retta non è comprensiva della terapia riabilitativa FKT ai sensi dell'ex art. 26 della legge 833/78, per la quale, ove necessaria, sarà richiesta dalle figure specialistiche competenti.

Per le modalità di adeguamento della retta giornaliera stabilita e la disciplina delle assenze si rimanda all'art. 7 del Regolamento Interno del Centro, approvato dal C.d.A. della Fondazione, allegato al presente documento per farne parte integrante e sostanziale.

La suddetta retta non è comprensiva del servizio di trasporto, la cui quota è stabilita in € 16.00. Il servizio di trasporto consiste:

- nel prelievo degli assistiti dal loro domicilio, tramite idonei automezzi muniti di autisti e di personale di accompagnamento e nel loro trasporto e consegna presso il relativo Centro di riferimento;
- nel prelievo degli assistiti dal relativo Centro di riferimento, tramite sempre idonei automezzi muniti di autisti e di personale di accompagnamento e nel loro trasporto e consegna presso i rispettivi domicili;
- l'accompagnamento, per specifici motivi di salute o altro degli utenti ai propri domicili in orari diversi da quelli ordinari;

La detrazione per ogni giorno di assenza per il periodo di validità della convenzione è del 10% sulla quota di corrispettivo dovuta dal Comune. Per assenze prolungate per periodi superiori a 10 giorni preventivamente comunicati la retta non è dovuta, si ha diritto comunque alla conservazione del posto.

Il Comune provvede al pagamento dei corrispettivi a trimestre posticipato, dietro presentazione di note contabili, dalle quali devono risultare le presenze giornaliere del relativo trimestre, mediante mandati emessi sul Tesoriere del Comune di Oristano sul conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi agli appalti/commesse pubbliche, acceso dall'Ente affidatario per gli effetti dell'art. 3 della L. 13/09/2010, n. 136, presso ilagenzia di Oristano Codice IBAN: _____. Qualora l'Ente affidatario non assolva agli obblighi previsti dalla suddetta legge n. 136/2010, la presente convenzione si risolverà di diritto ai sensi del comma 8, art. 3 della medesima legge. Il Comune di Oristano verificherà, con opportuni interventi di controllo, l'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 4

L'inserimento definitivo di un nuovo paziente avverrà dopo un periodo di osservazione, della durata di 30 giorni a partire dalla data dell'inserimento, da parte dell'equipe della Fondazione.

L'equipe valuterà in tale periodo l'aspetto comportamentale e socio-relazionale del paziente (requisito indispensabile per verificare la compatibilità dello stesso con la "vita" di un Centro di aggregazione sociale).

Trascorso tale periodo l'equipe relazionerà, motivando, l'opportunità se inserire o meno il paziente.

ART. 5

Il Comune di Oristano provvede al pagamento delle rette, che per l'anno 2020 presumibilmente ammonta a € ---- (esente IVA ai sensi dell'art. 10, DPR 633/72) di cui € ----- per il servizio di aggregazione sociale e di € ----- per il servizio di trasporto, dietro presentazione delle relative note contabili.

Allo scopo è fatto obbligo alla Fondazione, la dotazione di un apposito registro, numerato, vidimato e timbrato.

ART. 6

La Fondazione ha stipulato in favore degli Utenti, idonea assicurazione per danni da responsabilità civile ai sensi dell'art. 1917 C.C.

ART. 7

Il Comune di Oristano, nel cui ambito risiedono gli utenti destinatari del presente servizio, che sottoscrive la presente convenzione, ha la facoltà, attraverso il proprio Servizio Sociale, di effettuare periodiche visite presso la struttura al fine di verificare le condizioni generali degli Utenti, i servizi e le prestazioni assistenziali erogate.

Tali competenze vengono comunque esercitate al di là di quanto previsto dal Titolo II, artt. 8 e 9, del Regolamento interno del Centro.

Sono di competenza del Comune di Oristano, in cui è ubicata la struttura, le verifiche previste dall'art. 24, commi 6°, 7° e 8° del D.P.G.R. n° 12/89.

ART. 8

L'Ente Affidatario, in riferimento alle prestazioni di cui alla presente convenzione, dichiara di essere a conoscenza che avrà l'obbligo di osservare tutte le norme previste nel Codice di Comportamento approvato dal Comune di Oristano con Deliberazione della G.C. n°198 del 10.12.2013, e del Piano Anticorruzione 2017/2019 approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n° 10 del 24.01.2017, pubblicati e rinvenibili nel sito istituzionale del Comune di Oristano nella sezione "Amministrazione Trasparente". Le parti si obbligano a rispettare quanto previsto nel Patto di integrità approvato con Delibera Regionale G.R. n. 30/16 del 16/06/2015 pubblicata nel sito istituzionale della Regione Sardegna, dando atto altresì che la violazione dei medesimi principi e obblighi comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.4., sottoscritto da entrambe le parti, che pur non allegato alla presente, ne fa parte integrante e sostanziale. La mancata osservanza di quanto previsto nel Patto d'Integrità costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 9

Informativa sul trattamento dei dati personali, consenso al trattamento e designazione dell'operatore economico aggiudicatario-appaltatore come Responsabile del trattamento dei dati - Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il Comune di Oristano, quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, informa l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente:

- ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto di appalto nonché della rendicontazione del contratto, e delle attività ad esse correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante:

- strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso dell'esecuzione, del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali. Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l'esecuzione la rendicontazione del contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina l'impossibilità di dar corso alle suddette attività. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali. I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il direttore della esecuzione/ dei lavori, il responsabile per la sicurezza, il verificatore/collaudatore;

- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;

- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;

- soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;

- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;

- ad ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata del contratto e della relativa di contrazione. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con rendicontazione del contratto, a seguito della quale il titolare procederà all'archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa. I diritti che l'operatore economico interessato

può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l'operatore economico interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte le istanze per l'esercizio dei diritti sopra indicati, è il Comune di Oristano, nella persona del Sindaco pro tempore Piazza Eleonora 44 09170 Oristano; Tel 0783/791225 – 227, e-mail: sindaco@comune.oristano.it .

I punti di contatto del Responsabile della Protezione dei dati sono e-mail: consulenza@entionline.it tel. 0376.803074 – fax: 0376.1850103.

Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l'interessato esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento. Con la sottoscrizione del presente contratto di appalto, l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore viene designato come Responsabile del trattamento dei dati in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo. Con separato contratto, da concludersi entro 20 giorni dalla data di stipulazione del presente contratto di appalto, il titolare e l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore provvederanno a disciplinare compiti, funzioni, ruoli e responsabilità in ordine al trattamento dei dati. In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto di appalto l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

ART. 10

Sono escluse dalla presente convenzione tutte le prestazioni medico specialistiche e riabilitative eventualmente necessarie, le forniture farmaceutiche e gli eventuali ausili strumentali, nonché le forniture dei materiali di consumo personale degli utenti (garze e bende, pannoloni, assorbenti, creme e detergenti, e quant'altro necessario alla cura e all'igiene personale del medesimo).

ART. 11

In caso di violazione della L.R. n. 23/2005 e del relativo Regolamento di Attuazione o di gravi inadempienze di alcuni obblighi a carico della Fondazione previsti dalla presente convenzione, esperite le necessarie verifiche e le dovute diffide, il Comune può decidere la risoluzione della presente convenzione, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., dandone immediata comunicazione all'Assessorato Regionale Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale per l'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui alla citata legge.

La convenzione può essere risolta, altresì, ai sensi del citato art. 1456 dalla Fondazione, nel caso di mancato rispetto da parte del Comune degli obblighi a carico di quest'ultimo previsti dalla presente convenzione.

Nel caso di rescissione per i motivi suesposti, il Comune di Oristano è tenuto a reperire idonee alternative di servizi socio-assistenziali agli interessati entro un congruo periodo di tempo.

ART. 12

Per quanto non contemplato nella presente convenzione si rimanda alle normative nazionali e regionali in materia.

ART. 13

La presente convenzione ha validità a decorrere dal 01/01 al 31/12/2020 e potrà essere rinnovata con apposito atto.

ART. 14

L'Ente affidatario, nella sua qualità di O.N.L.U.S. (Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale), è esente dal pagamento dei bolli ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 4/12/1997 n. 460.

Si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi del D.P.R.131/1986, dando atto che l'importo è esente IVA ai sensi dell'art. 10, comma 27 ter. del DPR 633/72 .

Per tutte le controversie è competente il Foro di Oristano.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune:

Il Dirigente del Settore Servizi alla Persona e Cittadinanza

Per la Fondazione:

Il Presidente pro tempore
